

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 20/04/2021

FATTO

Il ricorrente espone che:

- è titolare, con pari facoltà di rimborso, unitamente al sig. T.G., di n.1 Buono Fruttifero Postale, serie ordinaria "Q", emesso in data 14.11.1987 per un importo di £ 1.000.000 e di ulteriori n. 2 buoni fruttiferi postali, entrambi della serie "Q/P", ex "P", emessi in data 18.01.1989 per un importo di £ 5.000.000 ciascuno;
- sul retro del buono da £ 1.000.000, era previsto che dopo il 20° anno, l'importo da liquidarsi fosse di £ 6.563.761, a cui sommare l'ulteriore somma di £ 131.275, per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione;
- sul retro dei buoni da £ 5.000.000, invece, era previsto che dopo il 20° anno l'importo da liquidarsi fosse di £ 51.630.068, a cui sommare l'ulteriore somma di £ 1.290.751, per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione;
- in sede di rimborso, in data 16.09.2014 per il buono da £ 1.000.000 e 09.07.2015 per i due buoni da £ 5.000.000, l'intermediario ha liquidato rispettivamente le somme di € 4.644,54, (al netto della ritenuta fiscale del 12,5% pari ad € 590,01) e di € 22.512,20 per ciascun buono da £ 5.000.000 (al netto della ritenuta di € 2.848,61 cadauno);
- l'intermediario ha pertanto rimborsato un importo inferiore rispetto a quello originariamente stampato sul retro dei titoli, in particolare dal 21° anno sino alla data di liquidazione;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ha presentato infruttuoso reclamo in data 09.07.2020, riscontrato negativamente dall'intermediario.

Buoni serie Q/P

- secondo consolidato orientamento, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni sottoscritti, ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli (cfr. per tutti Consiglio di Coordinamento, dec. 6142/2020);
- i buoni appartenenti a detta serie presentano sul retro un timbro che modifica esclusivamente i rendimenti per i primi venti anni, senza nulla disporre per l'ultimo decennio;
- l'omessa indicazione dei tassi relativi agli ultimi dieci anni comporta l'adozione dei tassi di rendimento riportati sul testo dei titoli, appartenenti alla precedente serie "P";
- poiché il D.M. 13.06.1986, modificativo dei rendimenti, è antecedente alla sottoscrizione dei titoli, va tutelato il legittimo affidamento circa la validità dei tassi di interesse riportati sui titoli (cfr. ex multis Cass. SS.UU. sent. 13979/2007);
- è pertanto dovuta, a titolo di interessi, l'ulteriore somma di € 48.426,00, salvo errori o omissioni.

Buono serie Q

- sul retro del titolo appartenente a detta serie è prevista, per il periodo dal 21° al 30° anno, la corresponsione della somma lorda fissa di *"Lire 131.275 per ogni bimestre successivo maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*;
- l'intermediario ha invece calcolato gli interessi per il predetto periodo applicando un tasso del 12% in regime di capitalizzazione semplice, al netto della ritenuta del 12,50% sugli interessi;
- l'art.7 del D.M. 23.06.1997 nulla dispone in merito al calcolo degli interessi dell'ultimo decennio, modificando, quindi, per i buoni serie "Q", la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale, anziché al lordo, solamente per i primi 20 anni;
- anche per tale buono va dunque tutelato il legittimo affidamento del sottoscrittore circa le condizioni riportate sul titolo;
- deve pertanto considerarsi prevalente il rendimento indicato dal D.M. 13/06/86, in regime di capitalizzazione lorda, in quanto il successivo D.M. 23.06.1997 ha modificato la capitalizzazione (da lorda a netta) ma solo per i primi 20 anni di vita del titolo, nulla disponendo riguardo all'ultimo decennio (cfr. ex multis Collegio di Milano dec. nn. 25874, 25749 e 25529 del 2019);
- è pertanto dovuta, a titolo di interessi, l'ulteriore somma di € 1.115,04, salvo errori o omissioni.
- Chiede il maggiore importo cui ha diritto oltre interessi

L'Intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma quanto segue:

- In via preliminare
- Incompetenza *ratione temporis*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di buoni emessi negli anni 1987 e 1989;
 - il ricorso proposto è pertanto irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza temporale ABF, il quale è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal;
 - è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello secondo cui *"in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum, onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)";*
 - ciò premesso, con sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi Postali trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto";
 - da ciò discende dunque l'incompetenza ratione temporis dell'ABF.
- Incompetenza per materia
- i buoni fruttiferi postali sono mezzi di raccolta del risparmio postale, effettuata dall'emittente per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale;
 - le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - alla sezione I, paragrafo 4 - prevedono che all'ABF possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari;
 - sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B., ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs. 58/1998, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari;
 - i buoni postali fruttiferi, e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere, sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario;
 - da ciò consegue che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche di libretti di risparmio postale, non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF;
 - né varrebbe, in contrario, far riferimento al fatto che la Delibera del CICR 275/2008 abbia ricompreso l'emittente tra gli intermediari, in relazione all'attività di bancoposta, attività tra le quali pacificamente non rientra il collocamento dei buoni postali fruttiferi.
- Nel merito
- Buoni serie Q/P(nn. ***030 e ***.031)
- I predetti buoni appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;
 - detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);



- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- i buoni in controversia sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);
- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. ex multis Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019);
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse;
- i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05);
- non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019).

Buono serie Q (n. ***128)

- detto buono appartiene a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q" ed è stato emesso utilizzando il modulo cartaceo dell'effettiva serie di appartenenza, senza la necessità di alcun timbro correttivo;
- i saggi di interesse della serie "Q" furono stabiliti dal Ministero del Tesoro con apposito Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla GU n.148 del 28/06/1986;
- detto decreto fissa i rendimenti applicabili sul montante (capitali + interessi) maturato dai BFP di tale serie.



- dal 21° sino al 30° anno i buoni usufruiscono di un tasso di interesse del 12,00% in regime di capitalizzazione semplice, al netto della ritenuta del 12,50% sugli interessi;
- in virtù di quanto stabilito dal D.L. 19/09/1986, n. 556, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, mentre quelli maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 01/09/1987 al 23/06/1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%. Tale ritenuta è stata soppressa dal D.lgs. 01/04/1996, n. 239, introduttivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita, per quanto concerne gli interessi resi dai titoli del risparmio postale, sempre nella misura del 12,50%;
- gli interessi maturati sui Buoni emessi dal 21/09/1986 al 31/12/1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, mentre gli interessi maturati sui Buoni emessi a partire dal 1 gennaio 1997 sono, invece, capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva;
- in particolare, ai sensi dell'art. 7 D.M. Tesoro 23 giugno 1997, "[...] Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q" "R" ed "S" emessi fino al 31/12/1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi 20 anni, ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale";
- si ritiene, pertanto, che la differenza di rendimento riscontrata dal cliente sia riconducibile all'applicazione della ritenuta fiscale,
- in particolare, l'errore del cliente consiste probabilmente nell'aver calcolato il rendimento del titolo, a far data dal bimestre successivo al ventesimo anno, avendo come punto di partenza un montante (capitale più interessi maturati fino a quel momento) al lordo e non al netto della ritenuta fiscale, abolita solo a far data dall'entrata in vigore del DL n. 239/1996;
- in un caso analogo, il Collegio di Coordinamento ha da ultimo affermato che: *"L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto"* (cfr. Collegio di Coordinamento, dec. 6142/2020).

L'intermediario richiama ed allega inoltre svariate pronunce di merito.

Chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la sua reiezione nel merito.

Il cliente conferma sostanzialmente quanto già dedotto in sede di ricorso. In particolare precisa che:

- Incompetenza temporale
 - per individuare la competenza *ratione temporis* non bisogna tener conto del momento in cui il rapporto è sorto;
 - ciò che rileva, a tal fine, è il momento in cui l'evento, nel caso di specie il pagamento da parte dell'intermediario, si è verificato (cfr. ex multis Collegio di Napoli, dec. 1266/2021);
 - nei rapporti di durata, infatti, ai fini dell'accertamento della competenza temporale, si deve verificare se il *petitum* si fonda su vizi genetici o sugli effetti del contratto;
 - il rimborso anticipato dei titoli è avvenuto negli anni 2014 e 2015 e sussiste pertanto la competenza temporale dell'Abf;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il nuovo limite di competenza temporale previsto dalle Disposizioni Abf, per cui non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, si applicherà a partire dal 1° ottobre 2022;
- fino a tale data, potranno continuare ad essere sottoposte all'ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009 e pertanto anche il buono rimborsato nel settembre 2014 può essere oggetto di decisione da parte di codesto Collegio;
- Incompetenza per materia
 - alla luce della vigente normativa, la raccolta del risparmio postale mediante buoni fruttiferi postali rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del Tub (cfr. D.P.R. N. 144/2001 e Delibera CICR n. 275/2008);
 - anche tale eccezione risulta ampiamente superata dal consolidato orientamento ABF (cfr. ex multis Collegio di Milano dec. 6588/2013);
- Nel merito
 - l'emissione di un titolo le cui risultanze discordino già ab origine dal regime previsto da un provvedimento precedentemente in vigore, non possono che ingenerare l'affidamento del sottoscrittore su quanto riportato sul titolo (cfr. Cass. SS UU. sent. n. 13979/2007);
 - l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno;
 - ne consegue che, per il periodo che dal 21° al 30° anno, in assenza di variazioni dei tassi secondo il differente regime, la liquidazione deve avvenire sulla base di quanto testualmente previsto dal titolo (cfr. Collegio di Milano, dec. 22801/2020).

DIRITTO

Le eccezioni preliminari proposte dal convenuto non possono essere accolte.

Quanto all'incompetenza *ratione temporis* (i buoni in controversia sono stati sottoscritti nell'anno 1989 e che il *petitum* sarebbe fondato su vizi genetici e non sugli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009) si richiama Collegio di Milano, decisione n. 206/2014 dove si precisa che “ *le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009». È vero che il BPF di cui si tratta è stato emesso in data ben anteriore, ma il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009.*”

Quanto all' incompetenza per materia (i Buoni Fruttiferi Postali sarebbero prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B) si richiama il Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013 (...) *L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della*



Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta". È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che "per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]". Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento".

Venendo al merito, il ricorrente chiede, per tutti i titoli in controversia, 2 della serie Q/P e 1 della serie Q, l'applicazione delle condizioni previste sul retro dei titoli, con particolare riguardo al periodo dal 21° al 30° anno.

Quanto ai buoni della serie Q/P n. ***.030 e ***.031, emessi in data 18.01.1989, per un valore lire 5.000.000 ciascuno, si tratta di buoni emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 (in vigore dal 1/07/1986) su modulo cartaceo della serie "P" ma sul fronte del titolo è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P". Sul retro dei titoli risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno. Per gli anni dal 21° al 30° il retro dei titoli indica in una somma fissa gli interessi che matureranno per ogni successivo bimestre.

In materia è recentemente intervenuto il Collegio di Coordinamento (decisione n.6142/20) che, per il caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, ha ritenuto corretto applicare quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente.

La domanda del ricorrente, nei limiti in cui richiede l'applicazione delle condizioni stampate sul retro dei buoni Q/P per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, appare quindi fondata e deve essere accolta.

Quanto al buono serie Q n. ***.128, emesso in data 14.11.1987, per un valore lire 1.000.000. esso risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(in vigore dal 1/07/1986) su modulo cartaceo della serie "Q". Sul retro del buono non risulta apposto alcun timbro modificativo dei rendimenti.

Per i buoni appartenenti alla Serie Q, il rendimento indicato in valore assoluto per ogni bimestre sul retro del titolo corrisponde al 12% (ossia al tasso massimo prescritto per la serie Q) del capitale maturato al 20° anno e indicato sulla tabella originariamente stampigliata.

In materia è recentemente intervenuto il Collegio di Coordinamento (decisione n.6142/20), secondo cui, *"può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno [...]."*

La domanda relativa a questo buono non può essere perciò accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli della serie Q/P, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi legali dal reclamo al Non accoglie la domanda con riferimento al titolo della serie Q.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA